



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale, dell'intervento di restauro, riqualificazione e manutenzione di immobili pubblici sottoposti a tutela di proprietà del Comune di Quartu Sant'Elena "ex Fornaci Picci – Valore complessivo 450.000 euro —
CIG B5E123775F

Interventi finanziati con fondi PNRR – Procedura in delega



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DEFINIZIONI	5
PREMESSA	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	8
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	8
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	9
1.3. IDENTIFICAZIONE	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	11
2.1. DOCUMENTI DI GARA	11
2.2. CHIARIMENTI.....	11
2.3. COMUNICAZIONI	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	12
3.1. REVISIONE PREZZI.....	16
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	16
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	17
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	18
5.1. SELF CLEANING.....	19
5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	19
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	20
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	20
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	22
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	22
6.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR	23
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	25
6.5.1. Requisiti di idoneità professionale.....	25
6.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale	26
6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ' DI INGEGNERIA.....	26
6.6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	26
6.6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale	26
7. AVVALIMENTO.....	27
8. SUBAPPALTO	28
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	28
10. GARANZIE	29



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

10.1.GARANZIA PROVVISORIA PER L'ACCORDO QUADRO	29
10.2.GARANZIA DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO	32
11. SOPRALLUOGO	33
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	33
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
13.1.PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	33
13.2.SOTTOSCRIZIONE	35
13.3.INDICAZIONI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI	36
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A).....	38
15.1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	39
15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	43
15.3.DOCUMENTO GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	43
15.3.1. Soggetti per i quali deve essere reso il DGUE	45
15.4.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	45
15.5.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	46
16. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)	48
16.1. Relazione ILLUSTRATIVA UNICA	50
16.1.1. Sezione A – Professionalità e adeguatezza dell'offerta	52
16.1.2. A.3 – CRITERIO PREMIANTE collaudo opere OG2	53
16.1.3. Sezione B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta	53
16.2.C1 e C2 – CRITERI PREMIANTI – Fatturato specifico	54
16.3.D.1 e D.2 – CRITERI PREMIANTI – Possesso di certificazioni	55
17. OFFERTA ECONOMICA	55
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	56
18.1.CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	57
18.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	57
18.2.1. Elementi qualitativi	57
18.2.2. Elementi tabellari "T"	58
18.3.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	59
18.4.METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	60



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	60
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	61
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	61
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	62
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	62
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	63
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	65
27. ACCESSO AGLI ATTI	65
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	65
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	66
30. FASE 2 – I CONTRATTI ATTUATIVI.....	67
30.1.GENERALITA' FASE 2	67
30.2.IL CONTRATTO ATTUATIVO	67
30.3.ITER CONTRATTI ATTUATIVI.....	68
30.4.GARANZIA DEFINITIVA PER GLI APPALTI SPECIFICI/ATTUATIVI E POLIZZA	68
30.5.ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	69

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DEFINIZIONI

Accordo quadro (AQ): contratto normativo, come definito all'art. 2 lett. n) dell'Allegato I.1 al Codice e disciplinato all'art. 59 comma 3 del Codice, stipulato tra la Stazione appaltante (Comune di Quartu Sant'Elena) e l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura che contiene le clausole relative ai contratti attuativi da stipulare durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro (48 mesi).

Aggiudicatario dell'AQ: l'operatore economico qualificato che, primo in graduatoria, è chiamato a stipulare il contratto di AQ.

Aggiudicatario di Appalto specifico: l'operatore economico aggiudicatario dell'AQ che è chiamato a stipulare uno o più contratti attuativi con la Stazione Appaltante per l'esecuzione delle relative prestazioni per le quali è qualificato.

Contratto attuativo: contratto sottoscritto tra l'amministrazione (Comune di Quartu Sant'Elena) e l'operatore economico aggiudicatario, di importo entro il limite dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Centrale di Committenza: Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) con il ruolo di Amministrazione delegata per la procedura di affidamento.

Codice: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici, di seguito "Codice".

Disciplinare della procedura: il presente documento.

Capitolato di Accordo quadro – parte normativa: definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la Stazione appaltante.

Capitolato prestazionale d'appalto specifico: contiene le specifiche tecniche per l'esecuzione dei servizi che saranno oggetto dei contratti attuativi.

Graduatoria: elenco, elaborato in ordine di offerta dalla migliore non anomala, degli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida e congrua.

Piattaforma telematica/SardegnaCAT: piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del Codice, usata dalla Regione Autonoma della Sardegna e accessibile all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/> dove sono resi disponibili l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici per le procedure inerenti al presente Accordo Quadro e che assicurano la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto.

Plafond dell'AQ: capienza economica dell'intero Accordo quadro.

Plafond residuo: capienza economica dell'intero Accordo quadro al netto dei contratti attuativi stipulati nella FASE 2.

Stazione appaltante: Comune di Quartu Sant'Elena.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

PREMESSA

Questa Amministrazione (di seguito CRC), è stata individuata quale Ufficio referente e soggetto primario deputato all'espletamento delle procedure di gara finanziate con risorse PNRR in capo agli enti locali con Delibera di Giunta regionale n. 46/6 del 25.11.2021 e n. 22-10 del 14/07/2022. In tale veste è stata delegata dal soggetto attuatore/Committente, il Comune di Quartu Sant'Elena (ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. o) del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021), per procedere all'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto di Accordo quadro, secondo il disposto dell'art. 59, comma 3 del Codice.

Tale delega perviene nel rispetto di quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 52 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e di quanto indicato dal comma 9 dell'articolo 62 del Codice.

Con determinazione a contrarre del Dirigente dell'Unità di progetto Fondi PNRR e comunitari del Comune di Quartu Sant'Elena n. 222/2025, il soggetto attuatore ha conferito delega a questa CRC.

L'Accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento del servizio di collaudo, ai sensi dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Codice, in relazione all'intervento denominato "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE EX FORNACI PICCI" sito nel comune di Quartu Sant'Elena. L'intervento, da realizzare attraverso l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, prevede la riqualificazione di un complesso industriale dismesso di proprietà del Comune di Quartu Sant'Elena costituito da una serie di immobili da ristrutturare e una serie di aree scoperte in parte da riqualificare e in parte da utilizzare per l'edificazione degli alloggi di Social Housing. Il progetto prevede a carico del finanziamento pubblico la riqualificazione di quasi tutti gli edifici esistenti (da destinare a spazi pubblici/sociali e culturali, dell'area parco esterna e delle aree esterne di competenza Social Housing), mentre lo sviluppo del Social Housing e la ristrutturazione dei restanti edifici è posta a carico di un partner privato che dovrà poi gestire il complesso (in particolare la parte relativa agli alloggi); una parte dei costi dell'intervento è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA - [M5C2I2.3].

Il costo complessivo per l'intervento di "Restauro, Riqualificazione e Manutenzione di immobili pubblici sottoposti a tutela del compendio delle Ex Fornaci Picci", rispetto al quale deve essere reso il servizio di collaudo, ammonta a circa € 25.000.000,00, suddivisi in:

- 1) SUB INTERVENTO 1 _ SPAZI AD USO PUBBLICO: € 11.000.000,00
- 2) SUB INTERVENTO 2 _ SOCIAL HOUSING: € 14.000.000,00

La Stazione appaltante, nella Determinazione a contrarre, dichiara che: *"la scelta del lotto unico è connessa, sebbene il Progetto si articoli in due interventi, quello pubblico di riqualificazione del complesso Ex Fornaci Picci a valere sulle risorse del PNRR e quello di Housing sociale a totale carico dell'Operatore economico che verrà individuato con specifica procedura, alla natura unitaria e sinergica degli stessi in funzione del raggiungimento dei target definiti. La frammentazione in più lotti non consentirebbe pertanto di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità progettuale e funzionale"*.

Le opere da realizzare sono finanziate con fondi PNRR/PNC, e pertanto il presente appalto contiene anche le clausole e i vincoli specifici dei finanziamenti PNRR/PNC.

In particolare si segnalano:

- i. Il rispetto del principio DNSH con particolare riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare RGS

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

n. 22 del 14 maggio 2024, con riferimento anche alle schede di autovalutazione, nonché dei principi del Tagging clima e digitale ove applicabili in considerazione delle opere oggetto di intervento.

- ii. I principi trasversali, al fine di garantire le pari opportunità con l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

La durata del presente procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Quartu Sant'Elena - codice NUTS ITG27.

CIG B5E123775F CUP E83D21011240003

Il presente disciplinare, contiene le regole relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

FASE 1 –La selezione dell'operatore economico e aggiudicazione AQ

In questa prima fase, i soggetti coinvolti sono la Centrale Regionale di Committenza e gli operatori economici che presenteranno offerta. La CRC gestisce la fase di affidamento sino all'aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica www.sardegnaecat.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

FASE 2 – La stipula del contratto di AQ e i contratti attuativi

Nella seconda fase, i soggetti coinvolti sono il RUP della Stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario con cui stipulare il contratto di Accordo quadro e il/i successivo/i contratto/i attuativo/i.

L'Accordo quadro ha l'obiettivo di stabilire tutte le condizioni per il successivo affidamento del/dei contratto/i attuativo/i. Questo Accordo quadro è conforme all'art. 59 comma 3 del Codice, secondo cui gli appalti sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni fissate nell'Accordo quadro. La stazione appaltante potrà consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

L'Accordo quadro avrà una durata di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto normativo. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Stazione appaltante può stipulare contratti attuativi.

Non è prevista riapertura del confronto competitivo e pertanto le prestazioni richieste negli appalti specifici saranno affidate al ribasso presentato in sede di offerta di Accordo quadro.

Alla base di ogni contratto attuativo ci sarà il Capitolato Speciale dell'Accordo quadro e tutti gli eventuali ed ulteriori elaborati progettuali predisposti dalla Stazione appaltante.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Il calcolo dei corrispettivi, che costituiranno l'importo del contratto attuativo, nonché le classi e le categorie di progettazione, relative all'opera da realizzare, saranno individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016".

Il Responsabile unico della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice, è Roberta Kappler – rkappler@regione.sardegna.it

Il Responsabile unico del progetto è l'ingegner Michele Camoglio, individuato dall'amministrazione delegante titolare dell'intervento con determinazione del Comune di Quartu S. Elena n. 2318 del 20.12.2024.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale", disponibile sul sito www.sardegna.cat.it nella sezione "Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico" link https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" e "Istruzioni di gara" disponibili su SardegnaCAT, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

una delle seguenti condizioni:

- I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da **tutte** le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di **avvalimento** la registrazione deve essere altresì effettuata da ciascuna ditta ausiliaria.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico e se del caso l'ausiliario.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

In caso di avvalimento l'ausiliario con la registrazione e con la presentazione del DGUE tramite le funzionalità di sistema, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile alla sua impresa; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile alla ditta registrata.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico ovvero, se del caso, dell'ausiliario.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Agli operatori economici e ausiliari, non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda a tutti i soggetti concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato, Allegato 1;
- d) schema di contratto dell'Accordo quadro, Allegato 2;
- e) Modulistica e DGUE (quest'ultimo, da compilare sulla Piattaforma)
- f) Informativa privacy raggiungibile al seguente Link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/informativa_privacy.pdf
- g) Patto di integrità del Comune di Quartu S. Elena allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.02.2017, Allegato 3;
- h) Patto di integrità della RAS/CRC, Allegato 4;
- i) Codice di comportamento, consultabile al link <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/97208>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Regione Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>), nella sezione "Bandi e Gare" e sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'homepage (www.sardegnaecat.it) - nella sezione "Servizi alle imprese/Bandi di gara".

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le **ore 13:00** del giorno **26 marzo 2025** esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Messaggi" all'interno della RdO di qualifica della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'Area Messaggi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale e a verificare la correttezza del proprio domicilio digitale, l'abilitazione del proprio indirizzo PEC alla ricezione di posta ordinaria, o in alternativa, aver indicato un indirizzo PEC e un indirizzo di posta ordinaria.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di collaudo, ai sensi dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Codice, in relazione all'intervento denominato "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE EX FORNACI PICCI" sito nel comune di Quartu Sant'Elena; gli immobili sono soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare è pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantomila/00 euro) compreso spese e oneri accessori, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023 e al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, ed è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi PINQuA, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, stimati, al momento in € 25.000.000,00.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	71315400-3	335.000,00
Collaudo statico	71315400-3	115.000,00
Valore complessivo dell'Accordo quadro		450.000,00

Il valore complessivo dell'Accordo quadro è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo ribassabile a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 ed è riportato nel paragrafo 17.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del Codice, essendo i servizi oggetto della gara di natura intellettuale, nell'offerta economica l'operatore economico non dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del Dlgs 81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo elaborare il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 4 dello stesso articolo.

L'oggetto del contratto di AQ riguarda l'espletamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti (ai sensi dell'art 13 dell'Allegato II.14 del Codice) e di collaudo statico (ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.14 del Codice). I servizi oggetto della presente procedura saranno affidati ad una commissione di collaudo composta da tre membri da costituirsi ai sensi del combinato disposto degli art. 116, comma 4 del Codice, art. 30 comma 4 dell'Allegato II.14, nonché art. 22 comma 1 dell'Allegato II.18 in quanto parte dei lavori afferiscono alla categoria OG2. I requisiti dei membri della commissione di collaudo (di seguito anche "gruppo di lavoro") sono indicati al paragrafo 6.1.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabelle di seguito riportate. Trattandosi di un Accordo quadro, si precisa che i "costi delle singole categorie" sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tabella n. 2 – Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti - Valore di riferimento dell'opera € 11.000.000,00

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie e STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Somme Parametri Prestazioni	Compenso <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi €
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Qi$	$K=18,95\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.12	EDILIZIA	1.005.651,14	6,9721081100%	1,15	QdI.01, QdI.02	0,1160	9.353,35	1.772,43	11.125,78



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie e STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Somme Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi €
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Qi$	$K=18,95\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.13	EDILIZIA	1.274.057,22	6,6134697800%	1,20	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	14.762,24	2.797,40	17.559,64
E.19	EDILIZIA	1.017.718,00	6,9532021000%	1,20	QdI.01, QdI.02	0,1160	9.850,35	1.866,61	11.716,96
E.22	EDILIZIA	1.083.287,14	6,8556940500%	1,55	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	16.806,59	3.184,80	19.991,39
S.04	STRUTTURE	1.044.533,50	6,9122901000%	0,90	QdI.01, QdI.02	0,1160	7.537,80	1.428,39	8.966,19
IA.01	IMPIANTI	1.090.931,36	6,8448644200%	0,75	QdI.01, QdI.02, QdI.04	0,2960	16.577,36	3.141,36	19.718,71
IA.02	IMPIANTI	1.186.220,98	6,7182086700%	0,85	QdI.01, QdI.02, QdI.04, QdI.05	0,3260	22.082,88	4.184,64	26.267,51
T.02	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	80.910,00	13,8842653100%	0,70	QdI.01, QdI.02	0,1160	912,18	172,86	1.085,04
IA.04	IMPIANTI	1.484.466,30	6,3991620000%	1,30	QdI.01, QdI.02, QdI.04, QdI.05	0,3260	40.258,20	7.628,81	47.887,01
S.03	STRUTTURE	899.908,49	7,1526053600%	0,95	QdI.01, QdI.02	0,1160	7.093,23	1.344,15	8.437,38
S.05	STRUTTURE	357.297,11	9,0088062200%	1,05	QdI.01, QdI.02	0,1160	3.920,52	742,93	4.663,45
IB.09	IMPIANTI	155.511,26	11,3809888700%	0,60	QdI.01, QdI.02, QdI.04	0,2960	3.143,29	595,64	3.738,94

Tabella n. 3 – Collaudo statico - Valore di riferimento dell'opera € 11.000.000,00

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Somme Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Qi$	$K=18,95\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
S.04	STRUTTURA	1.044.533,50	6,9122901000%	0,90	QdI.03	0,2200	14.295,83	2.709,02	17.004,85
S.03	STRUTTURA	899.908,49	7,1526053600%	0,95	QdI.03	0,2200	13.452,68	2.549,24	16.001,92
S.05	STRUTTURA	357.297,11	9,0088062200%	1,05	QdI.03	0,2200	7.435,48	1.409,00	8.844,47



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Tabella n. 4 – Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti - Valore di riferimento dell'opera € 14.000.000,00

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Sommarie Parametri Prestazioni	Compenso <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Qi$	$K=17,03\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.22	EDILIZIA	785.969,49	7,3836687000%	1,55	Qdl.01, Qdl.02, Qdl.05	0,1460	13.132,95	2.236,05	15.369,01
S.04	STRUTTURE	1.061.140,00	6,8876837200%	0,90	Qdl.01, Qdl.02	0,1160	7.630,38	1.299,17	8.929,55
IA.01	IMPIANTI	609.219,64	7,8538957200%	0,75	Qdl.01, Qdl.02	0,1160	4.162,73	708,76	4.871,49
IA.02	IMPIANTI	2.064.400,86	5,9790815200%	0,85	Qdl.01, Qdl.02, Qdl.05	0,1460	15.317,94	2.608,08	17.926,01
IA.04	IMPIANTI	1.301.002,15	6,5833464100%	1,30	Qdl.01, Qdl.02, Qdl.05	0,1460	16.256,27	2.767,84	19.024,11
S.03	STRUTTURE	1.680.950,00	6,2342834700%	0,95	Qdl.01, Qdl.02	0,1160	11.548,43	1.966,27	13.514,70
S.05	STRUTTURE	675.599,15	7,6571943500%	1,05	Qdl.01, Qdl.02	0,1160	6.300,95	1.072,82	7.373,77
E.06	EDILIZIA	5.436.737,95	5,0223887500%	0,95	Qdl.01, Qdl.02, Qdl.05	0,1460	37.872,61	6.448,30	44.320,90
E.17	EDILIZIA	142.926,00	11,6687305500%	0,65	Qdl.01, Qdl.02	0,1160	1.257,49	214,10	1.471,60

Tabella n. 5 – Collaudo statico - Valore di riferimento dell'opera € 14.000.000,00

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Sommarie Parametri Prestazioni	Compenso <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Qi$	$K=17,03\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
S.04	STRUTTURE	1.061.140,00	6,8876837200%	0,90	Qdl.03	0,2200	14.471,42	2.463,94	16.935,36
S.03	STRUTTURE	1.680.950,00	6,2342834700%	0,95	Qdl.03	0,2200	21.902,19	3.729,13	25.631,32
S.05	STRUTTURE	675.599,15	7,6571943500%	1,05	Qdl.03	0,2200	11.950,08	2.034,65	13.984,73

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle prestazioni non sarà necessariamente costante, potendo variare da un contratto attuativo ad un altro. Il dettaglio del corrispettivo sarà fornito dalla Stazione appaltante per ogni contratto attuativo.

L'aggiudicatario potrà eseguire le prestazioni degli appalti specifici nei limiti del valore massimo previsto. Gli importi indicati non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il soggetto attuatore non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di contratti attuativi di valori inferiori.

Ogni singolo contratto attuativo stipulato con l'aggiudicatario dell'accordo quadro sarà a corpo.

Si precisa che l'aggiudicazione e la stipula del contratto di Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante in ordine all'indizione degli appalti specifici e/o al raggiungimento del limite del plafond.

La CRC si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all'oggetto, non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Si precisa che la Tabella 1 e la Tabella 2 afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Trattandosi di un Accordo quadro, si precisa che i “costi delle singole categorie” sono puramente indicativi e non vincolanti.

DURATA

La durata dell'Accordo quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto di Accordo quadro.

3.1. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi del comma 2 lett. b dell'articolo 60 del Codice. Il parametro da utilizzare è il CPV 71300000-1 Tabella D2 Codice Ateco 71.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) e c) del Codice: il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi **di varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 120 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nell'articolo 66 comma 1 alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai raggruppamenti temporanei è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Per la partecipazione i soggetti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella parte V dell'allegato II.12 ed esplicitati nel paragrafo di cui ai paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- I. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- II. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- III. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- IV. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 65 comma 1 del Codice).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti secondo il disposto del comma 3 dell'articolo 67.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) **I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Codice Parte V.** (Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)*, **l'iscrizione nel Registro delle imprese** presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con le prestazioni oggetto della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice dei contratti, l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice dei contratti.

Requisiti del gruppo di lavoro

- c) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da tre professionisti singoli iscritti, nominativamente responsabili delle prestazioni per cui presentano offerta e in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Tabella n. 6 – I componenti della commissione di collaudo

ID	N° unità	FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
A	1	Collaudatore tecnico-amministrativo e tecnico funzionale degli impianti con laurea magistrale in Architettura o Ingegneria ed iscritto all'albo da almeno 5 anni (All.II.14, art. 14 comma 6 del Codice)
B	1	Collaudatore statico con laurea magistrale in Ingegneria o Architettura ed iscritto all'albo da almeno 10 anni (All.II.14, art. 30 comma 5)
C	1	Restauratore (no presidente) iscritto all'elenco unico dei restauratori di beni culturali tenuto dal MiBACT con esperienza almeno quinquennale (All.II.18, art. 22 comma 1 del Codice)

Tali soggetti sono indicati in sede di presentazione del DGUE e della domanda di partecipazione, Allegato A, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Per il professionista con qualifica di restauratore, inoltre, è richiesto un CV da cui si desuma l'esperienza professionale almeno quinquennale, da allegare alla domanda di partecipazione.

Si precisa che le figure identificate nella tabella di cui sopra sono da considerarsi unità minime e pertanto **dovranno essere individuati tre soggetti distinti, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE. Non è ammessa la coincidenza tra le figure professionali sopra indicate. I tre professionisti potranno essere liberamente affiancati da collaboratori (da non indicare in sede di gara), fermi restando i requisiti e le responsabilità in capo ai titolari del contratto di AQ e dei discendenti contratti attuativi.**

L'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con gli altri componenti del gruppo di lavoro nella domanda di partecipazione, Allegato A.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa da allegare nella busta di qualifica.

I suddetti ruoli di collaudatore non possono essere comunque svolti da coloro che si trovano nei casi di cui al combinato disposto dell'articolo 116, comma 6, del Codice e dell'articolo 216, comma 7, del D.P.R.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

207/2010.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis dell'Allegato II.12 del Codice, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria, alternativamente**, tramite:

- a) una **copertura assicurativa** con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere, ovvero € 2.500.000,00;

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità, da allegare sulla piattaforma.

oppure

- b) un **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (2020-2024) di importo pari al valore dell'appalto € 450.000.

L'elenco dei servizi che costituiscono il fatturato globale di cui al punto b) dovrà essere dichiarato compilando la tabella nell'**Allegato B.1**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le società che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis dell'Allegato II.12 del Codice, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**:

- c) dimostrando di avere eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della presente

procedura di gara (febbraio 2016 - febbraio 2025), **almeno due servizi di collaudo**, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati riferiti a qualsiasi tipologia di opera.

L'elenco dei servizi di cui al punto c) dovrà essere dichiarato compilando la tabella nell'**Allegato B.2**.

La comprova del requisito è fornita allegando sulla piattaforma:

- copia/ del certificato di collaudo/regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

in alternativa

- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

N.B. I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

6.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti:

Adempimenti PNRR/PNC	Modalità di soddisfacimento
1) Ai sensi dell'art. 47 commi 2), 3) e 3 bis) della legge 29 luglio 2021 n. 108 e delle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate nella G.U. del 30.12.2021, è richiesto agli operatori economici quanto segue:	
a) In caso di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti : di allegare, <u>in fase di presentazione dell'offerta</u> , copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di mancato invio, <u>con attestazione della sua contestuale trasmissione</u> alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità; (obbligo in sede di presentazione dell'offerta) <u>La violazione del presente obbligo determina l'esclusione dalla procedura di gara. La mancata allegazione in sede di offerta può essere sanata mediante il soccorso istruttorio sempre che il rapporto sia stato inviato prima della scadenza delle offerte.</u>	Documentazione da allegare nella busta di qualifica



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Adempimenti PNRR/PNC	Modalità di soddisfacimento
b) In caso di operatori economici, diversi da quelli indicati nel punto precedente e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto attuativo una <i>relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile</i> in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. <u>(obbligo entro sei mesi della conclusione del contratto attuativo)</u> La violazione del presente obbligo determina, oltre l'applicazione delle penali definite nel capitolato speciale d'appalto/contratto della stazione appaltante ai sensi dell'art 47 comma 6 della Legge 108/2021, per l'operatore economico l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse sopra indicate. c) Entro lo stesso termine i medesimi operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. <u>(obbligo entro sei mesi della conclusione del contratto attuativo)</u> <u>La violazione del presente obbligo determina l'applicazione delle penali definite nel capitolato speciale d'appalto/contratto della stazione appaltante, ai sensi dell'art 47 comma 6 della Legge 108/2021.</u>	Obbligo a cui adempiere entro sei mesi dalla conclusione del contratto attuativo
2) Ai sensi dell'art 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 è richiesto:	
d) a tutti gli operatori economici di dichiarare, in sede di offerta, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità nell'apposita sezione del DGUE; <u>(obbligo in sede di presentazione dell'offerta)</u> <u>Il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità al momento della presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla procedura di gara.</u>	Dichiarazione da rendere nel DGUE
3) Ai sensi dell'art. 47 commi 4 della legge 29 luglio 2021 n. 108 e secondo le linee guida sulle pari opportunità sopra richiamate, è richiesto:	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI QUARTU
SANT'ELENA
- QUARTU SANTALENI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Adempimenti PNRR/PNC	Modalità di soddisfacimento
e) a tutti gli operatori economici l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile. La dichiarazione sarà resa con l'allegato A <u>(obbligo in sede di presentazione dell'offerta)</u> <u>Al mancato adempimento sono correlate le penali definite nel capitolato speciale d'appalto/contratto della stazione appaltante.</u>	Impegno da dichiarare nell'Allegato A – Domanda di partecipazione
4) Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, è richiesto:	
f) a tutti gli operatori economici verifica della coerenza dell'intervento all'applicazione dei principi relativi al c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging) previsti nei documenti contrattuali.	Impegno da dichiarare nell'Allegato A – Domanda di partecipazione

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1, lettera f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.5.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** indicati **nell'allegato II.12, parte V.)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito di cui di cui al **paragrafo 6.1 lett. b)** relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente (se società o consorzio) del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. c)**, relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

6.5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. a)**, relativo alla **copertura assicurativa** contro i rischi professionali, deve essere soddisfatto dal gruppo di lavoro nel complesso, come di seguito indicato:

a) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti i componenti del gruppo di lavoro

Il requisito di cui al **paragrafo 6.2 lett. b)**, relativo al **fatturato globale e alternativo a quello di cui al punto precedente**: deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.3 lett. a)**, relativo alla capacità tecnico professionale relativamente all'aver espletato **servizi di collaudo** deve essere posseduto dal gruppo di lavoro nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** indicati nella **parte V dell'allegato II.12** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. b)**, relativo all'**iscrizione nel registro delle Imprese**: deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. c)**, relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

6.6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. a), per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, fermo restando quanto indicato nell'Allegato II.12, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti dai consorziati.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice, Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che** la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio né per quelli di capacità economico finanziaria.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al **paragrafo 6.1 lett. c), laurea e iscrizione all'albo**, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al **paragrafo 5** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui **paragrafo 6** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Nb: Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente essere registrato al servizio FVOE secondo le indicazioni del presente disciplinare.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Data la natura del servizio, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati, eventuali consulenze specialistiche inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dei professionisti aggiudicatari del contratto e/o del gruppo di lavoro.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione con dichiarazione nella domanda di partecipazione Allegato A, in caso di aggiudicazione del contratto:

- a) ad obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle **assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del/dei contratto/i attuativo/i o per la realizzazione delle attività ad esso/i connesse o strumentali**, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- b) *(se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta)*, di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione di ogni contratto

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

attuativo, la **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;

- c) *(se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici)*, di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione di ogni contratto attuativo, la **documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità** di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021

10. GARANZIE

10.1. GARANZIA PROVVISORIA PER L'ACCORDO QUADRO

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto, ritenuto proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro e al grado di rischio ad essi connesso, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari ad € 450,00.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto di Accordo quadro imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

È fatto riconducibile all'Appaltatore, tra l'altro, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto di Accordo quadro.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici:

- a) ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il **sistema pagoPA** <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>

- cliccare sull'icona pagamenti senza autenticazione (non è necessaria l'autenticazione);
- selezionare ente: Regione Autonoma della Sardegna;
- selezionare la tipologia di pagamento Entrate e recuperi vari ed eventuali;
- compilare correttamente tutti i campi della videata (attenzione indicare partita iva e ragione sociale);
- indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.08 – garanzia provvisoria – Id gara 57132 CIG B5E123775F;

- b) tramite **bonifico bancario**:

- INTESTATARIO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
- IBAN: IT2810101504801000070673111
- SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
- Dentro AREA SEPA SARDIT31

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- Fuori AREA SEPA BPMOIT22
- Causale: EC613.013 - 00.01.09.08 garanzia provvisoria Id gara 57132 CIG B5E123775F;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Nelle ipotesi in cui tale verifica non sia possibile, sarà necessario allegare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, nella quale si certifichi il possesso dei poteri di sottoscrizione necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante - Regione Sardegna - Centrale Regionale di Committenza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Sottoscrizione della Garanzia provvisoria:

- in caso di RTP/RTI costituito, dall'operatore mandatario con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTP/RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, da una degli operatori raggruppandi/costituendi ed essere intestata a tutte gli operatori del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più operatori, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- **A) Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, lettere f) e g), del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- **B) Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non** è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- **C) Riduzione del 10%**, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- **D) Riduzione del 5%** in caso di possesso di UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, lettere f) e g) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute sulla piattaforma SardegnaCAT qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice dei Contratti; per i non aggiudicatari, secondo il disposto di cui al comma 10 dell'articolo 106.

10.2. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO

Per la sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, l'aggiudicatario costituisce una garanzia secondo quanto previsto dall'articolo 117 del Codice denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice e riportate nel paragrafo relativo alla garanzia provvisoria.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro e al grado di rischio ad essi connesso, l'importo della garanzia stessa è stabilito in riferimento al valore degli importi massimi dei singoli contratti attuativi. L'importo della garanzia definitiva per l'adempimento dei vincoli del contratto normativo di Accordo quadro è fissato nella misura dell'2% del valore complessivo del contratto di Accordo quadro (€ 900,00).

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, la garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse che, in questo caso, corrispondono a:

- **mancata stipula del contratto attuativo** con la Stazione appaltante per fatto dell'aggiudicatario; comporta l'escussione del 100% della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro;
- **perdita dei requisiti di partecipazione e qualificazione** nel periodo di vigenza dell'Accordo e/o durante il periodo di vigenza di un contratto attuativo: escussione della quota restante della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro e risoluzione del contratto attuativo con escussione della cauzione del contratto attuativo;

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del Codice, e già indicate per la garanzia provvisoria, per la cui fruizione l'aggiudicatario nell'ambito della documentazione preliminare alla stipula del contratto documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, se non inseriti nel FVOE o presentati in sede di offerta.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La garanzia definitiva sarà svincolata del 50% del suo importo nel momento in cui l'operatore economico stipulerà il primo contratto attuativo. La restante parte sarà svincolata all'emissione dei certificati di conformità dei servizi, salvo che l'aggiudicatario commetta violazioni per le quali è prevista l'applicazione di una penale coperta dalla garanzia definitiva.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

In sede di contratto attuativo, la Stazione appaltante potrà eventualmente richiedere all'impresa di effettuare un sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero **n. 610 del 19 dicembre 2023** pubblicata sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta; il pagamento è verificato mediante presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, da allegare sulla piattaforma SardegnaCAT. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il mancato pagamento è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 3 Febbraio 2023 n.1175-Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito www.sardegnaecat.it.

Tutta la documentazione è sottoscritta digitalmente. **Non è pertanto necessario allegare nessuna copia di documenti di identità.**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **13.00 del giorno 3 aprile 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: pdf, doc/odt, xls/ods, rtf.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento "Istruzioni di gara" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**; da inserire nella busta di qualifica;
- B – **Offerta tecnica**, da presentare compilando i campi direttamente sulla Piattaforma e/o allegando la documentazione richiesta nella busta tecnica;
- C – **Offerta economica**, da compilare a sistema nella busta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate in Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, l'ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere presentata utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi", presente nell'ambito della "RdO di qualifica".

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte in parte telematicamente e in parte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SardegnaCAT, nella pagina Bandi di gara (link: <https://www.sardegnaecat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modify/configuration/initStepReadOnly.si?reset=true&isOnModification=false&ncp=1720609339579.25845-3>) nella sezione dedicata alla procedura e nella sezione Allegati della RdO.

La compilazione del DGUE avviene attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato nel manuale DGUE operatore economico raggiungibile al link: https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. Si precisa che per il sistema la trasmissione del DGUE con tale modalità è indispensabile per poter procedere all'invio dell'offerta. Si raccomanda pertanto una attenta lettura del documento.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.2. SOTTOSCRIZIONE

La domanda, l'offerta (tecnica ed economica) e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**, dalla mandataria/capofila;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni ulteriori (all. A.1 - A.2) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SardegnaCAT nella sezione Allegati della RdO.

Si precisa, inoltre, che per tutti i documenti che si richiedono in copia, la Stazione appaltante si riserva di chiedere l'esibizione dell'originale o di una copia conforme all'originale in qualsiasi momento della procedura.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione di contratti attuativi.

13.3. INDICAZIONI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Gli operatori concorrenti che intendano presentare un'offerta in RT costituito o costituendo ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la registrazione e l'abilitazione al sistema la registrazione deve essere effettuata da tutti gli operatori partecipanti al Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio di cui all'art. 66, già costituiti (si veda il paragrafo [1.3](#))

Per la sottoscrizione della documentazione si rimanda al paragrafo [13](#).

- il **DGUE**, di cui ai paragrafi [15.3](#) e [15.3.1](#) del presente disciplinare, dovrà essere presentato da ciascun operatore facente parte del RT e sottoscritto dal rappresentante di essa. Ai raggruppamenti temporanei è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alla lettera g) dell'art. 66, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere prodotto oltre

che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Sez III, 3 Febbraio 2023 n.1175- Sentenza TAR Lazio 19 febbraio 2024, n. 3340)
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 6.4 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6.4 del presente bando.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché l'indirizzo PEC in cui deve essere trasmessa la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SardegnaCAT – sezione “Busta di qualifica” della RdO di sola qualifica, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione, **Allegato A**
- DGUE
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- CV del soggetto con ruolo di restauratore per la dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. c);
- documentazione in caso di avvalimento di cui al [paragrafo 15.4](#) (si ricorda che in caso di avvalimento per migliorare l'offerta il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta dell'offerta Tecnica)
- documentazione per i soggetti associati di cui al [paragrafo 15.5](#);
- assolvimento imposta di **bollo (Allegato A.3)**;
- copia informatica della **ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC**;
- (eventuale) solo per mandanti/consorziate esecutrici, dichiarazione relative al socio persona giuridica, **Allegato A.1**;
- (eventuale) copia **certificazioni**, di cui all'art 106 comma 8 del Codice, che giustificano le riduzioni dell'importo della cauzione;
- (eventuale) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato nel DGUE la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea **documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale**.
- **dichiarazione circa l'identificazione del “titolare effettivo”** nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR e all'assenza di conflitti di interessi in capo allo stesso, così come stabilito dalle linee guida emanate con la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 della Ragioneria generale dello Stato (**Allegato A.4**)

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 lett. b (fatturato globale), **Allegato B.1**;
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.3 lett. c (servizi analoghi), **Allegato B.2**;
- **(solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021)

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 96 comma 15 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata tramite il modello messo a disposizione dalla CRC, allegato **A. Nell'ipotesi in cui non si utilizzi il modello predisposto il contenuto deve essere comunque il medesimo**. La domanda di partecipazione è unica e non deve essere allegato nessun documento di identità in quanto sottoscritta digitalmente.

Deve essere presentata e firmata unicamente dall'operatore economico in forma singola o associata.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra le altre:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di essere consapevole che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese in relazione a tutti i soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, indicati nella parte II sezione B del DGUE e che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;
- l'insussistenza in capo all'OE delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h);
- che nel caso di socio persona giuridica, per soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice (*da indicare*) sussiste/non sussiste sentenza o decreto ovvero misura interdittiva relativa ad uno dei reati di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice (ai sensi dell'art. 94 comma 4 del Codice)
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (*eventuale*) di quale operatore/società impresa si avvale per l'avvalimento dei requisiti o per l'avvalimento premiale (in tale ipotesi senza indicare l'oggetto dell'avvalimento);

- di aver preso visione della documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- da chi è costituito il gruppo di lavoro (art. 6.1 lett. c del Disciplinare) indicando: Nome e Cognome Data e luogo di nascita; Titolo di studio, sede e data di conseguimento; Albo/Elenco di iscrizione, numero e data di iscrizione; Rapporto tra le parti; CV del restauratore;
- Trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR/PNC:
 - a) di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione ed eventuale conseguente attivazione del contratto attuativo, di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei contratti attuativi o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
 - b) *(se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta)* in caso di aggiudicazione ed eventuale conseguente attivazione del contratto attuativo, di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei contratti attuativi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
 - c) *(se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici)* in caso di aggiudicazione ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei contratti attuativi, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
 - d) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ad effettuare la verifica della coerenza dell'intervento all'applicazione dei principi relativi al c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging) previsti nei documenti contrattuali.
- di ritenere remunerativa l'offerta economica, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e, eventualmente, di previdenza e assistenza, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, del calcolo stimato dei corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii., che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Sardegna reperibile presso il link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/97208>, nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, Allegato alla Delibera G.R. n. 3/11 del 29.1.2024, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità del Comune di Quartu S. Elena allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.02.2017, nonché il Patto di integrità della RAS/CRC, allegato in forma generica alla DGR n. 2/16 del 15.01.2025;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- di aver preso visione e di accettare i seguenti documenti “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna” e “Istruzioni di gara” disponibili sul sito www.sardegnaecat.it nella sezione “Servizi alle imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico”;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, i termini e le condizioni previsti nel documento “Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale” sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT. Il documento è disponibile sul sito www.sardegnaecat.it nella sezione “Servizi alle imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico”;
- di non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- (eventuale) le riduzioni delle garanzie di cui all'art. 106, comma 8 del Codice;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni, come indicato nel paragrafo 13.1 e nel bando di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad eccezione delle parti eventualmente indicate in offerta, secondo quanto disposto al paragrafo 16 del disciplinare, in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice, ai sensi dell'art. 43 comma 5bis del Codice;
- il proprio domicilio digitale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, secondo quanto indicato nel [paragrafo 13.2.](#)

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il **codice Iban IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione nell'**Allegato A.3** allegando, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf., **debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, **l'operatore economico** compila e sottoscrive digitalmente il DGUE sulla piattaforma SardegnaCAT, secondo quanto di seguito indicato e come descritto nel "Manuale per la compilazione del DGUE".

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni per gli amministratori di un eventuale socio persona giuridica, invece, sono da rendere nell'apposito **Allegato A1**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo sulla Piattaforma SardegnaCAT utilizzando il format predisposto dall'amministrazione. Sarà cura dell'operatore economico, e degli altri soggetti sopra indicati se del caso, compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e riallegarlo sulla piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

Il "Manuale per la compilazione del DGUE" è disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT al seguente link:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

Sarà cura dell'operatore economico, una volta espressa l'intenzione di rispondere alla RdO selezionare il "tipo di risposta", al fine di invitare, se del caso, gli ulteriori soggetti che devono compilare il DGUE,

indicando a sistema le informazioni richieste come da “Manuale per la compilazione del DGUE”.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato sulla piattaforma, sottoscritto e caricato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

15.3.1. SOGGETTI PER I QUALI DEVE ESSERE RESO IL DGUE

Il DGUE limitatamente alla Parte III, scheda A (tutta) e D primo riquadro e parte VI dichiarazioni finali, deve essere compilato per i soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 e 4 del Codice e di seguito riportati:

- a. dell'operatore economico, ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Ai sensi dell'art. 94 comma 4 del Codice, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Le dichiarazioni relative agli amministratori di un eventuale socio persona giuridica (per tutti i soggetti diversi da chi presenta la domanda di partecipazione), invece, sono da rendere nell'apposito **Allegato A1**.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE, reso disponibile dall'operatore economico attraverso la piattaforma SardegnaCAT con le modalità indicate nel “Manuale per la compilazione del DGUE”, previa registrazione alla stessa.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento (**Allegato A.2**);
- il contratto di avvalimento;

- (eventuale) documentazione a comprova del requisito oggetto dell'avvalimento (**avvalimento di requisiti**).

Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, **il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica mentre la dichiarazione (A.2) e il relativo DGUE dovranno essere inseriti negli appositi campi della Busta Amministrativa.**

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti di partecipazione del presente Disciplinare, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un unico soggetto ausiliario, dovrà produrre **due contratti di avvalimento separati**.

Quello per i requisiti di partecipazione dovrà essere inserito nella busta amministrativa e quello per migliorare la propria offerta nella busta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati dovranno produrre e inserire nella Busta di Qualifica la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) della quota percentuale di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 2) Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione), della quota percentuale di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione):

- I. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e allegano sulla piattaforma, a pena di esclusione, il documento attestante l'impegno a conferire mandato collettivo e le dichiarazioni seguenti, firmato secondo le regole di cui al paragrafo 13;
- II. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- III. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con le relative quote di esecuzione ai sensi dell'art.68 del Codice.

Per i consorzi stabili:

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- Copia atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) del/dei consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 66 comma 1 lett. g) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre (Allegato A).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. Indicazione, nell'**Allegato A** (Domanda di partecipazione), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che specifichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- a) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, indicate nell'Allegato A (Domanda di partecipazione), rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

La CRC si riserva di richiedere copia conforme dei documenti presentati in copia semplice, secondo le modalità previste negli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

16. OFFERTA TECNICA (BUSTA B)

Tabella n. 7 - Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	40	Relazione illustrativa unica SEZIONE A Descrizione di due servizi Il concorrente descrive due servizi di collaudo espletati e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare le prestazioni richieste sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli afferenti interventi classificati nelle categorie "EDILIZIA", "STRUTTURE" e "IMPIANTI", secondo i criteri D. M. 17/06/2016) come quelli oggetto dell'affidamento. Per ogni servizio dovrà essere indicato: a) anno di conclusione del servizio, b) descrizione lavori c) categorie lavori d) importo categorie lavori, e) Stazione Appaltante, f) ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016 e relativo grado di complessità, g) importo delle Categorie di prestazione, h) quota di partecipazione in caso di raggruppamento, i) ruolo (es. componente di una commissione di collaudo, collaudatore singolo ecc.) Ogni servizio sarà valutato singolarmente.			
			A.1 – Servizio di collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti (max 20 punti) Allegare copia del certificato di collaudo sulla piattaforma.	20		
			A.2 - Servizio di collaudo statico (max 20 punti) Allegare copia del certificato di collaudo sulla piattaforma.	20		
			A.3 - CRITERIO PREMIANTE - Sarà attribuito un punteggio premiale nel caso in cui i servizi illustrati nei paragrafi A.1 e A.2 riguardino il collaudo di opere di categoria di lavori OG2 (anche non esclusiva) Un solo servizio: +2 punti Entrambi i servizi: +4 punti Nessun servizio: 0 punti			4
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	20	Relazione illustrativa unica SEZIONE B Il concorrente illustra la sua proposta circa le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico con riguardo alle specifiche attività oggetto della prestazione professionale come di seguito:			
			B.1 - modalità e metodologie di espletamento delle prestazioni richieste, con riferimento a: a) metodologie da utilizzare in sede di effettuazione delle verifiche e dei controlli in opera. b) modalità di comunicazione e reporting (indicando la frequenza di aggiornamento) con la Stazione Appaltante durante la fase di esecuzione dei servizi, redazione e tenuta della documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, archiviazione e condivisione dei documenti. c) metodologie e sistemi a supporto per la verifica, il monitoraggio e l'interazione da adottare nei confronti di soggetti terzi, per il controllo	12		



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

N°	Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)
			del rispetto di tempi e costi e, più in generale, per il controllo dei processi . d) adozione di metodi e/o strumenti innovativi per lo svolgimento del servizio affidato. Sarà valutata positivamente l'applicazione di un sistema di Project Management, laddove almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro sia un PM (copia dell'abilitazione da inserire sulla piattaforma)			
			B.2 - frequenza delle visite in corso d'opera , per verificare la congruità e la corrispondenza con il progetto e con il contratto di appalto, nell'ottica di segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali anomalie.	3		
			B.3 - modalità di verbalizzazione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite in corso d'opera, anche in loco, assumendone ogni onere strumentale e organizzativo: descrizione chiara della procedura.	5		
C	Capacità tecnica ed economica	13	C.1 – CRITERIO PREMIANTE - Fatturato specifico per servizi di collaudo nell'ambito di lavori di categoria OG2 negli ultimi 10 anni (<i>max 8 punti</i>)			8
			C.2 - CRITERIO PREMIANTE - Fatturato specifico per servizi di collaudo nell'ambito di lavori di categoria OG11 negli ultimi 10 anni (<i>max 5 punti</i>)			5
D	Certificazioni	3	D.1 - CRITERIO PREMIANTE - Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente (<i>max 1,5 punti</i>)			1,5
			D.2 - CRITERIO PREMIANTE - Possesso della certificazione di Sistema di Gestione BIM UNI/PdR 74 o equivalente (<i>max 1,5 punti</i>)			1,5
Totale		80		60	0	20

L'operatore economico compila e allega l'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al paragrafo [13](#), a pena di inammissibilità dell'offerta.

Gli elaborati dell'offerta tecnica devono essere sottoscritti secondo le modalità previste al precedente paragrafo [13](#).

Nella sezione "offerta tecnica" il concorrente dichiara a sistema l'eventuale possesso dei criteri premianti (di cui ai paragrafi 16.1.2, 16.2 e 16.3) e allega la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa unica (sezioni A e B), certificati di collaudo, eventuale certificazione PM;
- In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- Dichiarazioni di fatturato specifico, Allegato C.1 e C.2;
- Copia delle Certificazioni SA 8000 e/o UNI/PdR 74 (o equipollenti) per le quali l'operatore economico ha dichiarato il possesso a sistema;

Si precisa che l'offerta tecnica deve contenere **a pena di esclusione** la Relazione illustrativa unica.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

L'offerta tecnica rappresenta l'impegno contrattuale dell'operatore economico a garantire, per tutta la durata dell'Accordo quadro e nella fase esecutiva dei contratti attuativi, tutte le prestazioni oggetto della sua offerta.

L'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione, Allegato A, se vi sono delle parti dell'offerta tecnica che ritiene debbano essere coperti da riservatezza. **Il concorrente a tal fine evidenzia in colore giallo le parti della documentazione tecnica** che ritiene debbano essere segrete in quanto ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione tecnica allegata deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

I documenti, comunque formati nell' "Offerta Tecnica", costituiranno per l'aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di contratto, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale di appalto parte normativa all'art. 15.

Per le modalità operative di svolgimento della procedura descritta per la presentazione dell'offerta tecnica nella piattaforma si veda il paragrafo **13** del presente disciplinare, e le indicazioni contenute nei documenti per la Partecipazione alle gare telematiche raggiungibili al seguente link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

16.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA UNICA

N°	Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	40	Relazione illustrativa unica SEZIONE A Descrizione di due servizi Il concorrente descrive due servizi di collaudo espletati e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare le prestazioni richieste sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli afferenti interventi classificati nelle categorie "EDILIZIA", "STRUTTURE" e "IMPIANTI", secondo i criteri D. M. 17/06/2016) come quelli oggetto dell'affidamento. Per ogni servizio dovrà essere indicato: a) anno di conclusione del servizio, b) descrizione lavori c) categorie lavori d) importo categorie lavori, e) Stazione Appaltante, f) ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016 e relativo grado di complessità, g) importo delle Categorie di prestazione, h) quota di partecipazione in caso di raggruppamento, i) ruolo (es. componente di una commissione di collaudo, collaudatore singolo ecc.) Ogni servizio sarà valutato singolarmente.			
			A.1 – Servizio di collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti (max 20 punti) Allegare copia del certificato di collaudo sulla piattaforma.	20		
			A.2 - Servizio di collaudo statico (max 20 punti) Allegare copia del certificato di collaudo sulla piattaforma.	20		
			A.3 - CRITERIO PREMIANTE - Sarà attribuito un punteggio premiale nel caso in cui i servizi illustrati nei paragrafi A.1 e A.2 riguardino il collaudo di opere di categoria di lavori OG2 (anche non esclusiva) Un solo servizio: +2 punti Entrambi i servizi: +4 punti Nessun servizio: 0 punti			4
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	20	Relazione illustrativa unica SEZIONE B Il concorrente illustra la sua proposta circa le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico con riguardo alle specifiche attività oggetto della prestazione professionale come di seguito:			



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

N°	Criterio di valutazione	Punti max	Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)
			B.1 - modalità e metodologie di espletamento delle prestazioni richieste , con riferimento a: e) metodologie da utilizzare in sede di effettuazione delle verifiche e dei controlli in opera. f) modalità di comunicazione e reporting (indicando la frequenza di aggiornamento) con la Stazione Appaltante durante la fase di esecuzione dei servizi, redazione e tenuta della documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, archiviazione e condivisione dei documenti. g) metodologie e sistemi a supporto per la verifica, il monitoraggio e l'interazione da adottare nei confronti di soggetti terzi, per il controllo del rispetto di tempi e costi e, più in generale, per il controllo dei processi . h) adozione di metodi e/o strumenti innovativi per lo svolgimento del servizio affidato. Sarà valutata positivamente l'applicazione di un sistema di Project Management, laddove almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro sia un PM (copia dell'abilitazione da inserire sulla piattaforma)	12		
			B.2 - frequenza delle visite in corso d'opera , per verificare la congruità e la corrispondenza con il progetto e con il contratto di appalto, nell'ottica di segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali anomalie.	3		
			B.3 - modalità di verbalizzazione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite in corso d'opera, anche in loco, assumendone ogni onere strumentale e organizzativo: descrizione chiara della procedura.	5		

Il documento "Relazione illustrativa unica" sarà articolato in due sezioni e relativi paragrafi, così come indicato nello schema di indice seguente, e dovrà essere sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo 13.

Si precisa che la mancata presenza di un paragrafo, in quanto corrispondente al relativo sub criterio di valutazione, comporterà l'assegnazione di un punteggio nullo nella valutazione dello stesso. Si consiglia di non inserire ulteriori sotto paragrafi.

Tabella n. 8 – Schema di indice per la relazione illustrativa unica

	Titolo	Sub-criterio corrispondente
Sezione A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	
Paragrafo A.1	Servizio di <u>collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti</u>	Sub-criterio A.1 (max 20 punti)
Paragrafo A.2	Servizio di <u>collaudo statico</u>	Sub-criterio A.2 (max 20 punti)
Sezione B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	
Paragrafo B.1	Modalità e metodologie di espletamento delle prestazioni richieste	Sub-criterio B.1 (max 12 punti)
Paragrafo B.2	Frequenza delle visite in corso d'opera	Sub-criterio B.2 (max 3 punti)
Paragrafo B.3	Modalità di verbalizzazione degli esiti dei sopralluoghi	Sub-criterio B.3 (max 5 punti)
Appendice	<i>Eventuali allegati fotografici e grafici (da richiamare univocamente all'interno dei paragrafi)</i>	

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La relazione illustrativa unica dovrà essere composta da un massimo di 25 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente un massimo 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 11.

Non sono computati nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari, l'Appendice e i documenti a comprova. Non saranno valutate le pagine di testo superiori alle 25 stabilite, né le righe ulteriori a 53 per pagina, né i testi inseriti nell'Appendice.

La relazione dovrà essere accompagnata, pena la non attribuzione del relativo punteggio, da:

- ✓ n. 2 certificati di collaudo corrispondenti ai servizi illustrati per i sub-criteri A.1 e A.2, da allegare sulla piattaforma negli appositi campi;

La relazione potrà essere accompagnata da:

- ✓ una Appendice per le immagini e i grafici, con corrispondenza univoca all'interno del testo della relazione e senza ulteriori testi, salvo brevissime didascalie;
- ✓ copia dell'abilitazione come Project Manager di uno o più componenti del gruppo di lavoro per il sub-criterio B.1, da allegare sulla piattaforma negli appositi campi.

La relazione e gli allegati dovranno essere caricati sulla piattaforma.

16.1.1. SEZIONE A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

La relazione è unica, composta dalla Sezione A e dalla Sezione B e relativi paragrafi.

Sezione A. In questa sezione, il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare, per un massimo di due servizi significativi svolti, la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi per prestazioni di collaudo nell'ambito di appalti classificati nelle categorie "EDILIZIA", "STRUTTURE" e "IMPIANTI", secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016.

Per ciascun servizio, uno di collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti (*paragrafo A.1*) e uno di collaudo statico (*paragrafo A.2*) i contenuti descritti dovranno consentire di valutare la **qualità** dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo qualitativo e tecnico.

Per ogni servizio dovrà essere indicato:

a) anno di conclusione del servizio, b) descrizione lavori, c) categorie lavori, d) importo categorie lavori, e) Stazione Appaltante, f) ID Opere ex allegato DM 17 giugno 2016 e relativo grado di complessità, g) importo delle Categorie di prestazione, h) quota di partecipazione in caso di raggruppamento, i) ruolo (es. componente di una commissione di collaudo, collaudatore singolo ecc.).

Saranno presi in considerazione preferibilmente servizi relativi ad opere che abbiano un grado di complessità almeno uguale o superiore a quello in oggetto (confronto per ogni categoria di opere).

Il giudizio della Commissione sarà formulato sulla base:

- ✓ dell'affinità e della comparabilità dei servizi presentati rispetto all'oggetto della gara;
- ✓ della rilevanza economica del servizio eseguito tenendo conto della quota parte effettivamente svolta nell'ambito delle suddette categorie;
- ✓ del livello di professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, nell'espletamento dei ruoli di *collaudatore*;

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- ✓ delle capacità organizzative e di coordinamento di un gruppo di lavoro multidisciplinare.

Saranno inoltre valutati positivamente:

- ✓ i servizi espletati dal concorrente avvalendosi di metodi e strumenti di gestione informativa digitale come ad esempio il sistema BIM,
- ✓ l'aver espletato i servizi con il medesimo gruppo di lavoro con cui si partecipa all'appalto in oggetto.

I servizi illustrati dovranno essere svolti (conclusi) negli ultimi 10 anni (febbraio 2016-febbraio 2025) da almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro, così come desumibile del certificato di collaudo da allegare sulla piattaforma per ognuno dei due servizi.

L'oggetto dei servizi illustrati può non essere esclusivamente di collaudo, ma la descrizione nella relazione dovrà riguardare questa sola componente.

I servizi illustrati dovranno essere due distinti (ad esempio, riguardanti immobili diversi, diversa localizzazione ecc.) anche se l'oggetto di uno di questi include un servizio completo di collaudo (tecnico amministrativo e funzionale degli impianti + statico).

Un numero maggiore di servizi non dà diritto a ulteriori punteggi.

16.1.2. A.3 – CRITERIO PREMIANTE COLLAUDO OPERE OG2

Dalla descrizione dei servizi illustrati nei paragrafi A.1 e A.2 della relazione unica, si dovrà desumere se i servizi di collaudo hanno riguardato opere con categoria di lavori OG2.

La Commissione, attribuirà 2 punti per ogni servizio con categoria OG2 per un massimo di 4 punti.

16.1.3. SEZIONE B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

La relazione è unica, composta dalla Sezione A e dalla Sezione B e relativi paragrafi.

Sezione B. In questa sezione, il concorrente illustra la sua proposta circa le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico con riguardo alle specifiche attività oggetto della prestazione professionale come di seguito:

B.1) nel paragrafo B1, il concorrente illustra le **modalità e metodologie di espletamento delle prestazioni richieste**, con riferimento a:

- a) **metodologie** da utilizzare in sede di effettuazione delle verifiche e dei controlli in opera.

Le metodologie e le strumentazioni indicate dal concorrente diventeranno obbligo contrattuale.

- b) **modalità di comunicazione e reporting** (indicando la frequenza di aggiornamento) con la Stazione Appaltante durante la fase di esecuzione dei servizi, redazione e tenuta della **documentazione** necessaria allo svolgimento dell'incarico, archiviazione e condivisione dei documenti: il concorrente dovrà illustrare una proposta di definizione delle modalità di produzione, archiviazione e trasmissione dei documenti e degli atti ai soggetti che intervengono, a vario titolo, nel procedimento di collaudo. Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le proposte che proporranno l'utilizzo di sistemi di repositoring condiviso delle informazioni e anche l'utilizzo di tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La frequenza e le modalità indicate dal concorrente diventeranno obbligo contrattuale

- c) metodologie e sistemi a supporto per la verifica, il monitoraggio e l'interazione da adottare nei confronti di soggetti terzi, per il controllo del rispetto di tempi e costi e, più in generale, per il **controllo dei processi**.

La modalità indicata dal concorrente diventerà obbligo contrattuale.

- d) adozione di **metodi e/o strumenti innovativi** per lo svolgimento del servizio affidato.

I metodi e gli strumenti indicati dal concorrente diventeranno obbligo contrattuale.

Sarà valutata positivamente l'applicazione di un sistema di Project Management, laddove almeno uno dei componenti del gruppo di lavoro sia un PM (copia dell'abilitazione da inserire sulla piattaforma)

- B.2) nel paragrafo B.2, il concorrente indica, con precisione al fine della valutazione, la **frequenza delle visite in corso d'opera**, per verificare la congruità e la corrispondenza con il progetto e con il contratto di appalto, nell'ottica di segnalare tempestivamente all'Amministrazione eventuali anomalie.

La frequenza indicata dal concorrente diventerà obbligo contrattuale.

- B.3) nel paragrafo B.3, il concorrente illustra la modalità di **verbalizzazione degli esiti dei sopralluoghi** e delle visite in corso d'opera, anche in loco, assumendone ogni onere strumentale e organizzativo: descrizione chiara della procedura.

Le modalità indicate dal concorrente diventeranno obbligo contrattuale.

La valutazione della Commissione sarà effettuata dando particolare rilievo alla completezza della trattazione e alla chiarezza espositiva e documentale e alle eventuali proposte formulate dal Concorrente tese a rendere il servizio quanto più efficace ed efficiente possibile.

16.2. C1 E C2 – CRITERI PREMIANTI – FATTURATO SPECIFICO

Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità tecnica ed economica di eseguire le prestazioni previste dall'Accordo Quadro dimostrando l'esperienza acquisita nell'ambito dei servizi di collaudo dichiarando, negli appositi moduli da allegare sulla piattaforma, il fatturato specifico maturato negli ultimi 10 anni (febbraio 2016-febbraio 2025) per:

C.1 – fatturato specifico per servizi di collaudo di opere in categoria OG2 (max 8 punti)

C.2 – fatturato specifico per servizi di collaudo di opere in categoria OG11 (max 5 punti)

L'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri C.1 e C.2 sarà determinata assegnando un coefficiente in funzione dei seguenti range di fatturato:

Range di fatturato specifico	Coefficiente da moltiplicare al punteggio max del criterio
≥ € 450.000	1
≥ € 400.000 ma < € 450.000	0.9
≥ € 350.000 ma < € 400.000	0.8
≥ € 300.000 ma < € 350.000	0.7
≥ € 250.000 ma < € 300.000	0.6



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

≥ € 200.000 ma < € 250.000	0.5
< € 200.000	0

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri C.1 e C.2.

In caso di concorrente in forma raggruppata, il fatturato sarà considerato nel suo complesso.

Al fine dell'attribuzione del punteggio, l'importo di fatturato specifico dovrà:

- ✓ essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2002, con la compilazione dell'allegato C.1 – *Dichiarazione fatturato specifico OG2*, per i servizi di collaudo di opere con categoria lavori OG2 e dell'allegato C.2 – *Dichiarazione fatturato specifico OG11*, da firmare secondo quanto indicato al paragrafo 13 e da allegare sulla piattaforma;
- ✓ essere verificabile, in sede di offerta allegando sulla piattaforma, preferibilmente il certificato di collaudo e secondariamente la copia di fatture, contratti ecc. da cui siano desumibili con chiarezza: data del certificato di collaudo, nome dei soggetti titolari del servizio, oggetto del servizio, categorie dei lavori, importo del servizio pagato (relativo alla quota eseguita dai soli soggetti che fanno parte del gruppo di lavoro), quota del servizio svolto in caso di partecipazione in forma raggruppata, categorie lavori delle opere collaudate, committente.

L'assenza della documentazione o delle relative informazioni non consentirà la valutazione del/dei servizio/i corrispondente/i da parte della Commissione, andando a decurtare l'importo di fatturato dichiarato dal concorrente.

16.3. D.1 E D.2 – CRITERI PREMIANTI – POSSESSO DI CERTIFICAZIONI

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri D.1 e D.2, il concorrente dovrà allegare sulla piattaforma copia dell'attestazione a comprova del possesso delle seguenti certificazioni:

D.1 - certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accontability) SA8000 o equivalente (max 1,5 punti)

D.2 – certificazione di Sistema di Gestione BIM UNI/PdR 74 o equivalente (max 1,5 punti)

La certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente del gruppo di lavoro. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

La certificazione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto di AQ e dei relativi contratti attuativi, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 15 del Capitolato.

17. OFFERTA ECONOMICA

La Busta Economica, deve essere compilata sulla piattaforma secondo le seguenti modalità:

- 1) nel campo **“Ribasso percentuale”**, inserire il ribasso percentuale. Il ribasso percentuale presentato in sede di Accordo quadro sarà applicato ai singoli contratti attuativi stipulati con la Stazione appaltante. L'importo soggetto al ribasso è calcolato secondo il disposto dell'articolo 41 comma 15-bis del Codice ed equivale al 35% del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro;

Il ribasso è espresso in cifre, con massimo 5 numeri decimali dopo la virgola, secondo il funzionamento della piattaforma per il calcolo automatico del punteggio.

- 2) Nel campo “**Prezzo**” (Importo non ribassabile), l'operatore economico, per questioni meramente di funzionamento della piattaforma, dovrà riportare l'importo non soggetto a ribasso (€ 292.500) e corrispondente al 65% del valore massimo dell'Accordo quadro.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dell'importo di gara soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice.

Tabella n. 9 – Schema per l'offerta economica

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	71315400-3	335.000,00
Collaudo statico	71315400-3	115.000,00
Valore complessivo dell'Accordo quadro		450.000,00
Importo non ribassabile (65%)		292.500,00
Importo ribassabile (35%)		157.500,00

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al termine dell'inserimento dei dati, l'operatore economico dovrà generare il file pdf dell'offerta economica, sottoscriverlo come indicato nel paragrafo 13 e caricarlo nuovamente a sistema secondo la procedura indicata nelle istruzioni di gara.

In caso di RTI costituendo, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate secondo quanto descritto nel paragrafo 13.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Risposta di Qualifica.

Per le modalità operative di svolgimento della procedura sopradescritta nella piattaforma si vedano le “Istruzioni di gara” allegate alla documentazione di gara, e le indicazioni contenute nei documenti per la Partecipazione alle gare telematiche raggiungibili al seguente link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

TOTALE	100
--------	-----

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione descritti di seguito e riferiti alla tabella di cui al paragrafo 16.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I criteri individuati riguardano:

- ✓ Professionalità e adeguatezza dell'offerta
- ✓ Caratteristiche metodologiche dell'offerta
- ✓ Capacità tecnica ed economica
- ✓ Possesso di certificazioni

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 30 punti** complessivamente sulla relazione illustrativa unica, Sezione A (sub-criteri A.1 e A.2) e Sezione B (sub-criteri B1, B2 e B.3).

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

18.2.1. ELEMENTI QUALITATIVI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, secondo i valori di seguito riportati:

Elementi forniti per la valutazione degli elementi del sub-criterio	Coefficiente.
Insufficiente/irrilevante	0 - 0.20
Mediocre	0,21 – 0.40
Sufficiente	0,41 – 0.60
Buono	0.61 – 0.80
Ottimo	0.81 – 1,00

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Non verrà effettuata nessuna riparametrazione sui punteggi ottenuti dai concorrenti a seguito della valutazione della Commissione.

Sarà valutata la proposta dell'operatore economico in termini di modalità gestionali e operative al fine di conoscere il livello di specifica professionalità affidabilità e qualità del concorrente ed acquisire gli elementi che determinano la consistenza della sua offerta.

Si precisa che la mancata presenza di un paragrafo relativo ad un sub criterio di valutazione comporterà l'assegnazione di un punteggio nullo nella valutazione dello stesso.

Punteggio per i sub-criteri A.1 e A.2

I servizi illustrati dovranno consentire alla Commissione di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente nonché la capacità tecnica in relazione alla modalità operativa oggetto di valutazione.

Punteggio per i sub-criteri B.1, B.2 e B.3

Le proposte metodologiche dovranno consentire alla Commissione di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del Concorrente nonché l'adeguatezza in relazione alla strategia operativa offerta.

18.2.2. ELEMENTI TABELLARI "T"

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Al fine del riconoscimento dell'attribuzione del punteggio, l'operatore economico dovrà indicare a sistema il proprio impegno e allegare la documentazione a comprova secondo quanto indicato per ciascun criterio al paragrafo [16](#).

- Punteggio sub-criterio PREMIANTE A.3

All'operatore economico che nei sub-criteri A.1 e A.2 ha dichiarato che i servizi di collaudo riguardano opere con categoria di lavori OG2 è attribuito un punteggio premiale come di seguito:

- a) Un solo servizio di collaudo di lavori OG2: +2 punti
- b) Entrambi i servizi di collaudo di lavori OG2: +4 punti
- c) Nessun servizio di collaudo di lavori OG2: 0 punti

- Punteggio sub-criteri PREMIANTI C.1 e C.2

All'operatore economico che dimostra di aver maturato un fatturato specifico nell'espletamento di servizi di collaudo di opere con categoria lavori OG2 (C.1) e di categoria lavori OG11 è attribuito un punteggio premiale calcolato assegnando un coefficiente in funzione dei seguenti range di fatturato:

Range di fatturato specifico	Coefficiente da moltiplicare al punteggio max del criterio
≥ € 450.000	1
≥ € 400.000 ma < € 450.000	0.9



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Range di fatturato specifico	Coefficiente da moltiplicare al punteggio max del criterio
≥ € 350.000 ma < € 400.000	0.8
≥ € 300.000 ma < € 350.000	0.7
≥ € 250.000 ma < € 300.000	0.6
≥ € 200.000 ma < € 250.000	0.5
< € 200.000	0

Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri C.1 e C.2.

Al fine dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà documentare l'importo di fatturato specifico dichiarato, allegato sulla piattaforma quanto indicato al paragrafo 16.2.

- Punteggio sub-criteri PREMIANTI D.1 e D.2

All'operatore economico che dimostra il possesso di una **certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000** o equivalente è attribuito un punteggio premiale pari a 1,5 punti.

All'operatore economico che dimostra il possesso di una **certificazione di Sistema di Gestione BIM UNI/PdR 74 o equivalente** è attribuito un punteggio premiale pari a 1,5 punti.

La certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente del gruppo di lavoro. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.

Al fine dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà obbligatoriamente allegare sulla piattaforma quanto indicato al paragrafo 16.3.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 2bis dell'Allegato I.13 del Codice, le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,3;
- X = punteggio offerta economica pari a 20

Il risultato sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, la Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**,

Il punteggio totale per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$PTot_i = Pt_i + Pe_i$$

dove

- **PTot_i** è il punteggio dell'offerta del concorrente *i-esimo*
- **Pt_i** è il punteggio dell'offerta tecnica del concorrente *i-esimo*
- **Pe_i** è il punteggio dell'offerta economica del concorrente *i-esimo*

$$Pt_i = V_{ai} \times P_a + T_i$$

dove:

- **V_{ai}** è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimali, attribuito al concorrente *i-esimo* relativo ai "Punti D" discrezionali dei sub-criteri indicati con i codici A.1, A.2, B.1, B.2 e B.3.
- **P_a** è il fattore ponderale (peso) del criterio di valutazione di cui alla colonna "Punti D" della "Tabella Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica"
- **T_i = $\sum_x Txi$** è la somma dei punteggi relativo ai "Punti T" tabellari dei sub- criteri A.3, C.1, C.2, D.1 e D.2, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente (*i-esimo*) ed attribuiti sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto con i punti contenuti nella colonna "Punti T".

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. Della Commissione di gara potrà far parte anche il RUP. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La documentazione amministrativa invece sarà aperta e verificata da un seggio di gara presieduto dal RUP.

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Al termine dell'esame dell'offerta Tecnica la commissione procede:

- ✓ all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica secondo quanto previsto al paragrafo [20](#).
- ✓ a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche. Di questa si dà conto nel verbale. Eventuali schede utilizzate per l'attribuzione del giudizio sono allegate al medesimo verbale.

L'esito dei lavori della Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica avverrà attraverso apposita comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma al termine della stessa.

Sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnica, le offerte:

- che non superano la soglia di sbarramento pari a 30 punti sulla relazione illustrativa unica;
- che contengono elementi dell'offerta economica;
- in cui l'offerta tecnica non risulta separata dall'offerta economica;

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **4 aprile 2025 alle ore 9**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante le sedute di gara, che saranno inviate attraverso la piattaforma, al termine della stessa.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per la presente procedura non è prevista la seduta pubblica di apertura delle offerte. La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante le sedute di gara, che saranno inviate attraverso la piattaforma, al termine della stessa.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate nei giorni successivi. Nel caso in cui dovessero essere modificate la data o le modalità di svolgimento delle sedute, tali modifiche saranno comunicate ai concorrenti tramite la messaggistica della piattaforma digitale.

Il seggio di gara, presieduto dal RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e quella economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale, anche attraverso il portale SardegnaCAT, relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il seggio di gara si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche con l'elaborazione delle graduatorie, la Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

I verbali completi dei punteggi saranno trasmessi dalla Commissione al RUP dopo l'apertura delle offerte economiche e la formazione della conseguente graduatoria finale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancata allegazione nell'offerta tecnica della relazione illustrativa unica di cui al paragrafo 16;
- mancato superamento della soglia di sbarramento, pari a 30 punti, stabilita per la relazione illustrativa unica richiesta nell'offerta tecnica, secondo quanto indicato nel paragrafo 18.1.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio superiore a entrambi i seguenti parametri:

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- ✓ Offerta Tecnica: media aritmetica dei punteggi di tutte le offerte valide pervenute incrementata del 10%
- ✓ Offerta economica: media aritmetica dei punteggi di tutte le offerte valide pervenute incrementata del 10%

Il calcolo dell'anomalia sarà effettuato nel caso in cui ci siano almeno due offerte valide.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla CRC con apposita richiesta e, comunque entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione a fornire alla CRC tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto e a presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, sulla base di quanto disposto nel [paragrafo 10.2](#) del presente disciplinare.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso **qualora imputabili all'operatore economico costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento** che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (art. 1, comma 1, del DL 76/2020 convertito e modificato con legge 11 settembre 2020, n. 120).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con scambio di corrispondenza elettronica certificata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026, Allegato alla Deliberazione G.R. n. 3/11 del 29.1.2024.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/69280/0/def/ref/DBR69272/>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo quadro è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, si ricorrerà all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Ove non vada a buon fine l'accordo bonario e i collaudatori confermino le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto attuativo è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, i collaudatori non potranno comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'informativa per la privacy è disponibile nell'apposito allegato 5.

30. FASE 2 – I CONTRATTI ATTUATIVI

30.1. GENERALITA' FASE 2

La Fase 1 di selezione dell'operatore economico e aggiudicazione dell'Accordo quadro, gestita dalla CRC, si conclude con l'aggiudicazione del contratto di Accordo quadro all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, secondo le regole definite in questo disciplinare.

Il contratto di Accordo quadro sarà stipulato direttamente con il soggetto attuatore, il Comune di Quartu Sant'Elena; il contratto contiene e regola i rapporti tra l'operatore economico e il Soggetto attuatore/Stazione appaltante, nonché la disciplina vincolante anche per la Fase 2 – I contratti attuativi, quali ad esempio gli impegni assunti in sede di offerta tecnica (si veda lo "Schema di contratto di Accordo quadro" allegato e si legga con attenzione il Capitolato di AQ).

La Fase 2 è gestita dalla Stazione appaltante, che convoca l'operatore economico per la stipula dei contratti attuativi, secondo le proprie necessità.

Ogni contratto attuativo è finanziato con i fondi propri della Stazione Appaltante ed è caratterizzato da:

- a) un importo, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali;
- b) informazioni specifiche per il contratto da affidare, esplicitati dalla Stazioni appaltante che lo definiscono unitamente ai necessari elaborati tecnici;
- c) l'offerta presentata in sede di Fase 1;
- d) gli impegni assunti in sede di offerta tecnica della Fase 1, vincolanti per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi collegati;
- e) il Capitolato d'appalto della Fase 1, più un eventuali elaborati predisposti dalla Stazione appaltante, oltre agli ulteriori elaborati predisposti dalla Stazione appaltante relativi ai servizi da eseguire;
- f) una durata non superiore a 48 mesi dalla stipulazione del contratto attuativo con la Stazione appaltante titolare dello stesso.

30.2. IL CONTRATTO ATTUATIVO

Trattandosi di Accordo quadro ai sensi del comma 4 lettera a) dell'art. 59 del Codice, i termini e le condizioni sono quelle prestabilite nel presente documento e negli ulteriori allegati della procedura.

Per attivare il contratto attuativo la Stazione appaltante richiede il CIG derivato.

L'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro sarà contattato dalla Stazione appaltante per la stipula del/dei contratto/i attuativo/i. In detta sede, la Stazione appaltante fornirà documentazione di maggiore dettaglio e le indicazioni per la predisposizione dei documenti necessari alla stipula del contratto.

Non sono ammesse condizioni aggiuntive e/o modifiche a quelle a base dell'Accordo quadro.

Il ribasso sarà il medesimo presentato in sede di offerta economica di Accordo quadro e si applicherà al 35% dell'importo calcolato ai sensi dell'art. 41 comma 15-bis del Codice del valore complessivo del contratto attuativo, calcolato sempre secondo le tariffe di cui al DM 17/06/2016 e ss.mm.ii.

30.3. ITER CONTRATTI ATTUATIVI

I contratti attuativi sono basati sulle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel contratto di Accordo quadro sottoscritto con l'aggiudicatario. Ogni contratto attuativo dovrà essere dotato di un CIG derivato, che sarà richiesto dalla Stazione appaltante.

Il contenuto del CSA è vincolante anche per la parte esecutiva relativa ai contratti attuativi. La SA, se del caso, rende disponibile ulteriori elaborati per il contratto da stipulare.

L'iter di aggiudicazione di un contratto attuativo può essere schematizzato come di seguito:

- a) La Stazione appaltante contatta l'operatore economico aggiudicatario dell'AQ;
- b) ogni contratto attuativo è stipulato alle condizioni offerte in sede di Accordo quadro. Si richiama la disciplina di cui all'art. 59 comma 5-bis del Codice in quanto compatibile.
- c) prima della stipula del contratto attuativo, l'operatore economico deve presentare alla Stazione appaltante i documenti richiesti tra i quali la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice e la polizza professionale per RCT;
- d) a seguito della stipula del contratto attuativo, la Stazione appaltante svincola la cauzione definitiva di Accordo quadro nella misura indicata al [paragrafo 10.2.](#)
- e) una volta terminato il plafond dell'Accordo quadro, permangono i vincoli contrattuali di esecuzione contenuti nei contratti attuativi sino alla loro conclusione.

30.4. GARANZIA DEFINITIVA PER GLI APPALTI SPECIFICI/ATTUATIVI E POLIZZA

All'atto della stipulazione del contratto attuativo, l'aggiudicatario presenta alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 106. Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, la garanzia definitiva del contratto attuativo è stabilita nel 10% del valore del contratto, con le maggiorazioni previste al comma 2 del medesimo art. e con le eventuali riduzioni previste dall'art. 106 e dall'allegato II.13 del Codice.

Ai sensi dell'art 117 comma 4, l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi, la Stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva sarà utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 117 comma 2 e seguenti del Codice.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'art. 117 comma 2 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 106 e prevedere espressamente quanto indicato al comma 7 dell'art. 117 del Codice:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile;
- c) l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva del contratto attuativo determina la decadenza dell'affidamento come disposto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice e l'acquisizione della garanzia di AQ da parte della CRC, che segnala alla SA l'operatore economico qualificato che segue nella graduatoria;

Per lo svincolo progressivo della cauzione definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applicano il comma 8 dell'art. 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della **polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività**.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

30.5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nella Fase 2 non è attivabile l'istituto del soccorso istruttorio.

L'operatore economico aggiudicatario sarà soggetto al pagamento delle spese relative al contratto attuativo come da allegato I.4 del Codice e commisurato all'importo del contratto.

Ai sensi del comma 3 lettera b) dell'art. 18 del Codice, trattandosi di appalto basato su Accordi quadro non si applica il termine dilatorio dei 32 giorni previsto dal medesimo comma 3. I termini invece sono sospesi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 18 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La sostituta della Dirigente del Servizio Lavori e Servizi di Ingegneria e Architettura

(art. 30 comma 5 LR 31/98)

Roberta Kappler